

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [barillari@tpservice.it](mailto:barillari@tpservice.it) [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 15/2015**

**Genova, 27/11/2015**

## **Oggetto: ESENZIONE CONTRIBUTIVA TRIENNALE PER NUOVE ASSUNZIONI**

Si comunica che l'Inps, con circolare 3 novembre 2015, n.178, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'esonero triennale previsto dalla L. n.190/14.

Sotto l'ambito soggettivo sono illustrate importanti novità operative relativamente alle P.A. e ai datori di lavoro che versano i contributi all'Inps, mentre sotto l'aspetto oggettivo si riscontrano due filoni di approfondimento:

1. i contributi interessati all'esonero;
2. le fattispecie che consentono l'esonero.

Sul tema sono inoltre stati emanati il messaggio Inps n.6533/15, l'interpello n.25/15, la lettera circolare del Ministero del Lavoro n.19069/15. Anche la Legge di Stabilità interverrà in materia riproponendo per il 2016 una versione ridotta dell'esonero.

### **Contributi interessati all'esonero**

Non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi:

- premi Inail (si veda circolare Inps n.17/15);
- Tfr devoluto al Fondo di Tesoreria (si veda circolare Inps n.17/15);
- contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (attualmente nella misura dello 0,33% a carico datore di lavoro) (si veda circolare Inps n.17/15);
- contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art.118, L. n.388/00 (nel contributo NASpI);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

È esonerabile invece lo 0,50% ex art.3, co.15, L. n.297/82; in questo caso chiaramente il datore di lavoro non potrà recuperare detto contributo sul Tfr del dipendente.

In merito alle misure compensative (0,20% e 0,28%) esse ridurranno l'agevolazione; in questo caso deve essere evidenziato che l'esonero non è fruibile secondo l'ordinario criterio della c.d. nettizzazione, ma tramite il calcolo di un'aliquota di esenzione che di fatto determina l'agevolazione da esporre con il codice L444. Quindi il datore di lavoro dovrà esporre i dati del dipendente come se non vi fosse l'agevolazione sia in merito ai contributi totali a debito sia in merito alle misure compensative (TF01, TF02, TF13, TF14) per poi recuperare l'esenzione tramite L444. Il chiarimento non è da poco, se si considera che attualmente l'Inps sta recapitando delle note di rettifica dei mesi precedenti secondo tale indicazione, sanzionando eventuali conteggi errati anche laddove, di fatto, i contributi versati sono corretti, ad esempio perché il datore di lavoro non ha utilizzato le misure compensative (es. TF01) e dall'altra parte non ha ridotto lo sgravio, quindi a saldo invariato.

### **Fattispecie che consentono l'esonero**

In merito alle fattispecie che consentono l'esonero l'Inps precisa che:

- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
- anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione - sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero;
- l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. e di trasferimento d'azienda ex art.2112 cod.civ., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

### **Zone montane e svantaggiate**

In tema di cumulabilità dell'esonero triennale con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate, con il messaggio n.6533/15, l'Inps ha chiarito su parere del Ministero del Lavoro, che ai datori di lavoro agricolo operanti in tali territori è applicabile il solo regime ordinario di favore previsto dall'art.9, L. n.67/88, inclusa la riduzione dei premi Inail. Saranno pertanto ricalcolati i contributi del primo trimestre 2015 affinché per i lavoratori ammessi al beneficio si applichi l'esonero per le giornate lavorate in zona ordinaria e le riduzioni contributive citate per quelle lavorate in zone montane o svantaggiate.

### **Verifiche ispettive**

Con lettera circolare n.19069 del 9 novembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito agli ispettori ulteriori indicazioni operative per le verifiche su eventuali comportamenti elusivi volti alla indebita fruizione dell'esonero. L'Inps metterà a disposizione informazioni sui datori di lavori che hanno richiesto il beneficio e sui precedenti rapporti di lavoro del personale assunto.

### **Operazioni societarie**

Con la risposta a interpello n.25/15, il Ministero del Lavoro si è occupato della possibilità di fruire dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015 in seguito a operazioni societarie poste in essere nel 2016. In particolare il Ministero ricorda che, per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione presa ad esempio nel quesito posto, ma non solo, è applicabile l'art.2112 cod.civ., ai sensi del quale si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata [1] che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato e che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Proprio l'assenza di interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo consente di sostenere che eventuali procedure di trasferimento d'azienda in seguito intervenute non mutino i requisiti che hanno legittimato all'origine la fruizione dell'esonero e, pertanto, che chi acquisisce i contratti agevolati ha il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo richiesto dal datore di lavoro che ha stipulato il contratto nel 2015 poi trasferito nel 2016, ma per la sola parte residua fino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.

### **Legge di Stabilità 2016**

Il disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all'esame del Parlamento e quindi non ancora disponibile in versione definitiva, ripropone per il 2016 l'esonero connesso all'assunzione a tempo indeterminato, ma riducendone la portata sia in termini di durata (24 mesi anziché 36) sia di consistenza (sarà parziale anziché totale, fino ad un massimo di € 3.250,00).

Auspicando di aver esposto in maniera esaurientemente chiara la normativa riferita all'oggetto della presente rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA  
Dott. CAVALLERI**